

**PROPOSTA DI LEGGE: LETTIERI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA SU STRUMENTI FINANZIARI (3227)**

**(A.C. 3227 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

**(A.C. 3227 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari.**

ART. 1.

*(Definizioni).*

1. All'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) la predisposizione e la diffusione di studi »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *6-bis*. In relazione all'attività di predisposizione e diffusione di studi di cui alla lettera *g-bis*) del comma 6, è da intendere per:

a) “studio”: qualsiasi ricerca, analisi o rappresentazione di situazioni avente ad oggetto titoli di emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali, che contiene previsioni sull'andamento futuro e che, esplicitamente o implicitamente, fornisce un consiglio di investimento, predisposta o diffusa da soggetti abilitati o da soggetti in rapporto di controllo con essi;

b) “settori industriali”: quelli nei quali operano gli emittenti quotati;

c) “rapporto di controllo”: quello definito dall'articolo 93 del presente decreto;

d) “analista finanziario”: il soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità in materia di studi, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c-ter*) ».

**(A.C. 3227 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Vigilanza regolamentare sugli analisti finanziari).*

1. All'articolo 6, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *c-bis*) le modalità di organizzazione, il regolamento interno e i criteri delle mo-

dalità di remunerazione che i soggetti abilitati o i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo che predispongono o diffondono studi devono adottare, nonché le regole comportamentali che devono essere tenute, anche nelle loro apparizioni in pubblico, dai soggetti di cui si avvalgono i soggetti abilitati o i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, nonché di prevenire o, comunque, gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere tra lo svolgimento di tale attività e le altre a cui essi sono autorizzati o che sono svolte da altri soggetti ad essi legati da rapporti di controllo;

*c-ter*) i criteri per la definizione e l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, lettera *d*) ».

**(A.C. 3227 – Sezione 4)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Predisposizione e diffusione di studi).*

1. Dopo l'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 25-*bis*. – *(Attività di predisposizione e diffusione di studi)*. – 1. L'attività di predisposizione e diffusione di studi è consentita ai soggetti abilitati o ai soggetti in rapporto di controllo con essi secondo modalità tali da assicurarne la correttezza, l'imparzialità, la completezza e la chiarezza. Tali modalità sono disciplinate dalla CONSOB con regolamento.

2. I soggetti abilitati, per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e di diffusione di studi, svolta, sotto qualsiasi forma, direttamente o da soggetti in rapporto di controllo con essi, devono avvalersi di soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità ».

**(A.C. 3227 – Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Informazioni al pubblico).*

1. All'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi e con quali modalità devono essere fornite informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti titoli di emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali, elaborati da emittenti quotati, da soggetti abilitati o dai soggetti di cui all'articolo 114-*bis* del presente decreto, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi ».

**(A.C. 3227 – Sezione 6)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati).*

1. Dopo l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 114-*bis*. – *(Attività di predisposizione e diffusione di studi da parte di*

*soggetti diversi dai soggetti abilitati*). — 1. Se l'attività di predisposizione e diffusione di studi è posta in essere in modo professionale da soggetti diversi da quelli abilitati o da emittenti titoli quotati o da soggetti legati da rapporti di controllo con questi ultimi, essi devono comunque svolgere tale attività in modo da assicurare la correttezza, l'imparzialità, la completezza e la chiarezza di detti studi. Tali modalità sono disciplinate dalla CONSOB con regolamento.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, di soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità.

3. I requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità devono essere posseduti anche da chi svolge individualmente l'attività di cui al comma 1.

4. I criteri per l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità di cui al comma 3 sono individuati dalla CONSOB con regolamento.

5. Al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento dell'attività di predisposizione e di diffusione di studi, la CONSOB fissa con regolamento le regole comportamentali che devono essere tenute, anche nelle loro apparizioni in pubblico, dai soggetti di cui si avvalgono i soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi e da quelli che svolgono individualmente tale attività ».

**(A.C. 3227 — Sezione 7)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Sanzioni).*

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia di interme-

diatazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 173-bis. — *(Violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi).* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 25-bis e 114-bis del presente decreto è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. La condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

3. In caso di violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati che svolgono tale attività in modo continuativo e remunerato, la CONSOB può ordinare agli stessi di porre termine a tali violazioni ».

2. All'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 ».

3. Dopo l'articolo 196 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 196-bis. — *(Sanzioni applicabili agli analisti finanziari).* — 1. I soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità, di cui agli articoli 25-bis e 114-bis, che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro;

c) perdita temporanea, da uno a quattro mesi, dei requisiti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 2;

d) perdita definitiva dei requisiti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 2.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

4. I soggetti che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.

5. La CONSOB determina con regolamento forme idonee e tempestive di pubblicità, da effettuare a spese dei responsabili delle violazioni e dei soggetti di cui al comma 4, delle violazioni riscontrate e delle sanzioni comminate ».

**(A.C. 3227 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE**

**ART. 7.**

*(Disposizioni regolamentari).*

1. La CONSOB emana le disposizioni regolamentari previste dagli articoli 2, 3 e 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI  
2004-2007 (DOC. LVII, N. 3)**

**(Doc LVII, n. 3 – Sezione 1)**

**RISOLUZIONI**

La Camera,

1 – esaminato il Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2004-2007;

*premessi che:*

il DPEF presentato dal Governo appare gravemente carente poiché non reca: a) la specificazione dei fondi nazionali addizionali per il Sud, previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988; b) l'articolazione degli interventi collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2004-2006, malgrado nel DPEF stesso si legga che il quadro tendenziale e programmatico sconta gli effetti della riforma del fisco, del lavoro e della previdenza, così stabilendo uno stretto nesso tra queste ultime e le dimensioni e i caratteri della manovra correttiva come delineata nel DPEF; c) la specificazione degli obiettivi programmatici del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno della pubblica amministrazione; d) la determinazione del saldo corrente della pubblica amministrazione;

1.1 – le carenze sopra descritte rendono formalmente e sostanzialmente impossibile la formulazione della risoluzione parlamentare prevista dalla legge n. 468 del 1978;

1.2 – la mancata formulazione dei fondamentali saldi di finanza pubblica nella risoluzione di approvazione del DPEF renderebbe impossibile la definizione della legge finanziaria;

1.3 – il rispetto del contenuto proprio del DPEF da parte del Governo non riveste carattere meramente formale, giacché nel decennio scorso – il decennio del risanamento e della stabilizzazione finanziaria – la sessione di bilancio si è sempre conclusa col pieno rispetto dei confini (specie in termini di fabbisogno) fissati nella risoluzione parlamentare sul DPEF, così dimostrandosi – anche sotto il mero profilo della corretta gestione della finanza pubblica – che il DPEF mantiene una sua specifica funzione nella decisione di bilancio;

1.4 – il DPEF 2004-2007, rappresentandosi « come l'avvio di un percorso, alla fine del quale saranno individuate le priorità necessarie per coordinare riforme, sviluppo, competitività e risorse finanziarie » opera altresì uno stravolgimento dei contenuti, dei metodi e delle procedure di elaborazione del DPEF stesso, risultando evidente che:

a) la consultazione delle parti sociali deve *precedere* l'approvazione del DPEF in Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal Patto sociale del 1993;

b) le regioni e le associazioni dei comuni e delle province non sono state messe in grado di contribuire all'elaborazione del DPEF, così come richiesto dalle norme contenute nel Titolo V della Costituzione e dal rilievo assunto, nella corretta gestione della finanza pubblica, dal Patto

di stabilità interno, tanto che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome ha deciso di non partecipare neppure all'audizione promossa dalle Commissioni Bilancio, essendo « ancora in corso l'esame del DPEF » da parte della Conferenza stessa;

*rilevati:*

1.5 — i rischi cui il Paese viene esposto dalla decisione del Governo di affossare il metodo della concertazione con le parti sociali, che già nel corso dell'audizione parlamentare hanno preso atto di questa svolta e dichiarato apertamente di non considerarsi vincolate — nell'assunzione delle loro scelte di gestione del conflitto sociale — ad obiettivi (ad esempio il tasso programmato di inflazione) che non hanno potuto né concertare, né discutere adeguatamente;

1.6 — quelli derivanti dalla progressiva trasformazione del Patto di stabilità interno — decisivo per la stabilità della finanza pubblica — in un atto d'imperio del Governo sulle regioni e le autonomie locali, cui queste ultime possono reagire attraverso una diffusa conflittualità e un generalizzato contenzioso, a sua volta fonte di indebolimento delle capacità competitive del sistema Italia;

*esaminato:*

il quadro delle previsioni a legislazione vigente e il corrispondente quadro programmatico contenuti nel DPEF;

*premesso che:*

1.7 — non appare certo, nella definizione del quadro tendenziale, il rispetto del principio della legislazione vigente (ad esempio i risparmi sulla spesa per acquisto di beni e servizi, già previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria per il 2003, a loro volta correttivi di norme recate dalle leggi finanziarie degli anni immediatamente precedenti, non sembrano incorporati — come dovrebbero — nel tenden-

ziale, mentre sembrano previsti nel programmatico, quasi fossero il frutto di innovazioni legislative);

— il quadro tendenziale appare piuttosto frutto di una previsione bilanciata di entrate e uscite, di cui non vengono esplicitati i criteri e le modalità di calcolo, così da rendere difficile un corretto esame parlamentare del DPEF;

1.8 — gli oneri per i rinnovi dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici sono certamente assenti dal quadro tendenziale a legislazione vigente — come è corretto che sia — ma lo sono altrettanto dal quadro programmatico, creandosi così le premesse o per una sottostima del fabbisogno e delle conseguenti dimensioni della manovra correttiva, o per un'aspra fase di conflittualità con i lavoratori interessati;

sollecita il Governo:

a ritirare il DPEF 2004-2007 e a rielaborarlo secondo le regole, le procedure e con i contenuti previsti dalla legge di contabilità, dal titolo V della Costituzione e del Patto Sociale del 1993:

2 — La Camera,

*premesso che:*

2.1 — l'economia mondiale continua ad essere caratterizzata da una lenta crescita e l'economia italiana nel 2002 è cresciuta ad un ritmo pari alla metà (+0,4) di quello medio dell'Unione monetaria europea (+0,8);

2.2 — l'obiettivo di crescita del PIL italiano per il 2003 fissato dal DPEF (+0,8), potrà essere raggiunto solo se nella seconda parte dell'anno si manifesterà un'accelerazione (+1,2) di cui non vi sono segni;

2.3 — tende ad accentuarsi una grave caduta delle capacità competitive del Paese, testimoniata dal ridursi delle sue quote di commercio mondiale, a fronte

della sostanziale tenuta delle quote di altri grandi paesi europei, come Germania e Francia;

2.4 - il Paese, caratterizzato nella seconda metà del decennio trascorso da bassi livelli di conflittualità sociale, è ora salito in vetta alla graduatoria dei Paesi europei per ore di sciopero;

2.5 - il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese non accenna a migliorare, così da ridurre le capacità del Paese di agganciare una ripresa internazionale che si manifestasse nei prossimi mesi e di cui, per ora, si colgono solo timidi segnali;

2.6 - la scelta operata dal Governo in questi ultimi due anni - adottare sempre le previsioni di crescita più ottimistiche elaborate in sede internazionale (OCSE, FMI, Commissione UE), per poi rivederle progressivamente al ribasso in corso d'anno - lungi dall'esaltare, ha via via depresso il sistema delle aspettative dei consumatori, dei lavoratori, delle imprese e degli investitori;

2.7 - le scelte fondamentali della politica economica di questi ultimi anni (leggi sul mercato del lavoro, Tremonti-*bis* e condoni fiscali) non sono state in grado di offrire alla crescita il contributo atteso (si vedano i DPEF per il 2002 e il 2003), o perché orientate ad intervenire sull'unico mercato, quello del lavoro, che presenta *performance* di eccellenza nel contesto europeo (si veda il rapporto ISTAT 2002) o perché totalmente pro-cicliche;

2.8 - le scelte compiute dal Governo per intervenire sul funzionamento dei mercati (lavoro, capitali, beni e servizi) si sono ossessivamente concentrate, senza peraltro apportarvi alcuna significativa innovazione, almeno per i due anni trascorsi, su quello che presenta, dal 1997 in poi, crescenti livelli di efficienza ed efficacia, trascurando invece di intervenire sul mercato dei capitali (e della proprietà, in termini di effettiva contendibilità delle più grandi imprese) e su quello dei beni e dei servizi, che presentano livelli insoddisfa-

centi di flessibilità e di apertura, tanto da renderli fattori decisivi della caduta delle capacità competitive del sistema;

2.9. - in questo contesto, è serio il deterioramento della finanza pubblica, riassumibile in due dati: l'avanzo primario cade da livelli superiori al 5 per cento degli anni 1998-2001 al 3 per cento del 2003 ed è atteso risalire sopra il 5 per cento nel lontano 2007, mentre l'indebitamento strutturale (*deficit* al netto degli effetti del ciclo) sale da una previsione dello 0,5 del DPEF 2003 all'1,8 per cento, quasi quadruplicandosi;

- un simile peggioramento dei dati fondamentali di finanza pubblica non è in alcun caso addebitabile solo alla mancata crescita e agli effetti che essa « scarica » sul bilancio pubblico, come attestato dalle analisi della Banca d'Italia, che attribuisce al ciclo negativo dell'economia solo un terzo del peggioramento dell'indebitamento, a fronte del DPEF, per il quale la mancata crescita è responsabile dell'aumento dell'indebitamento per percentuali superiori all'80 per cento;

2.10 - in questo contesto, la manovra correttiva delineata (con le insormontabili carenze di dati ed obiettivi di cui al punto 1 di questa risoluzione) dal DPEF appare:

a) insufficiente - per la parte « strutturale » - a correggere gli andamenti tendenziali a legislazione vigente verso gli obiettivi del Patto europeo di stabilità e crescita, giacché gli effetti di risparmio da convenzioni CONSIP dovrebbero essere incorporati nella legislazione vigente (e finalmente quantificati da adeguate relazioni tecniche), le misure di contrasto all'evasione appaiono gravemente pregiudicate dal ricorso sistematico ai condoni, le misure di contrasto al sommerso si sono rivelate del tutto inefficaci nel passato (legge dei « cento giorni ») e comunque non appaiono in grado - nel primo anno di applicazione - di produrre un aumento delle entrate, mentre il DPEF non chiarisce a quali « regimi speciali di favore » si riferisca, e l'efficacia del Patto di stabilità interno appare gra-

vemente compromessa dal suo permanente carattere « emergenziale » e dal mancato confronto preventivo, sul DPEF, con le regioni e le autonomie locali;

b) insufficiente e potenzialmente pericolosa - per la componente *una tantum* - giacché le recenti incertezze del Governo nella conduzione delle operazioni di cessione del patrimonio riducono l'affidabilità (e quindi il valore economico) delle stesse, perché è assai discutibile che il gettito da condono possa essere imputato correttamente all'esercizio 2004; e infine perché la ripetizione nel DPEF dello stesso concetto, prima in lingua italiana e poi in lingua inglese, alimenta il sospetto che il Governo intenda ricorrere, nel 2004, ad un condono edilizio;

2.11- la manovra correttiva delineata col DPEF, anche ove si realizzasse compiutamente, è interamente dedicata a realizzare la convergenza dei saldi di finanza pubblica verso gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita, e non crea gli spazi finanziari per interventi a sostegno dello sviluppo e della crescita, che sono quindi affidati dal DPEF esclusivamente ai benefici effetti sugli investimenti delle Azioni europee per la crescita e dell'attività di Infrastrutture Spa., assunta, con l'ANAS, come esterna al conto delle pubbliche amministrazioni,;

2.12 - DPEF sancisce *per tabulas* il rinvio ad anni successivi al 2004 dell'emanazione dei decreti delegati attuativi delle riforme del fisco, degli ammortizzatori sociali, della scuola, dell'agricoltura, del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla clausola di garanzia contenuta nelle rispettive leggi delega (*prima* la legge finanziaria dispone le risorse necessarie, *poi* il Governo emana i decreti delegati);

2.13 - la maggiore crescita del PIL prevista dal DPEF nel quadro programmatico (+0,2) rispetto al tendenziale è interamente attribuita dal Governo al traino esercitato dagli investimenti, giacché le esportazioni recherebbero un contributo nullo e i consumi dovrebbero cadere (-0,1) rispetto al tendenziale;

- gli investimenti pubblici, intesi come investimenti che trovano copertura nel bilancio delle pubbliche amministrazioni, non aumentano in modo significativo, sicché il forte aumento degli investimenti nel 2004 dovrebbe derivare dalle Azioni europee e dall'operare di Infrastrutture Spa. secondo una previsione che appare contraddetta:

a) dal carattere a medio e lungo termine degli investimenti;

b) dall'assenza di qualsiasi intervento degli stati o dell'Unione per esercitare - a carico del bilancio pubblico - una funzione di garanzia di ultima istanza rispetto ad operazioni di finanza di progetto ad elevato rischio e a redditività differita nel tempo;

- proprio ai fini di dare pieno sostegno ad un grande disegno di adeguamento infrastrutturale dell'Europa e dell'Italia, è necessario che il bilancio dei singoli stati e della stessa Unione preveda un adeguato sostegno finanziario, almeno nel senso della fornitura di garanzie di ultima istanza;

2.14 -il DPEF definisce un ritmo di riduzione della pressione fiscale, che aumenterà nel 2003 almeno dello 0,2 per cento del PIL, molto lontano dalle previsioni del DPEF 2002 (al massimo, -1,5 nella legislatura), che dà ragione all'equilibrio degli obiettivi proposti dal centrosinistra, programmaticamente rivolti a garantire una riduzione della pressione fiscale compatibile con le esigenze di coesione sociale e sostegno della crescita da parte dello Stato;

2.15 - il DPEF non contiene alcuna indicazione di provvedimenti ordinamentali collegati alla legge finanziaria per il 2004, così mostrando di voler lasciare irrisolte le esigenze di intervento per una migliore regolazione del mercato dei capitali, dei beni e dei servizi, in un contesto nel quale la crisi delle (poche) grandi imprese industriali italiane sembra risolversi in un orientamento delle « famiglie » che le controllano verso lo sfruttamento di

posizioni di rendita mono-oligopolistica, mentre i riflessi economici del cattivo funzionamento della giustizia (ad esempio le regole del fallimento) gravano pesantemente sulla capacità del Paese di attirare investimenti diretti dall'estero;

— il processo di liberalizzazione dei mercati appare sostanzialmente bloccato,

impegna il Governo

ad operare una drastica correzione degli indirizzi di politica economica e sociale seguiti in questi anni, finalizzata al conseguimento di quattro fondamentali obiettivi, riassumibili nella « strategia delle quattro C »:

concertazione, con le parti sociali e le istituzioni regionali e locali ;

crescita;

coesione sociale e territoriale;

compatibilità ambientale;

in particolare, ad operare per:

1 — recuperare un rapporto positivo con le parti sociali, a partire dal recente accordo per la competitività siglato da Confindustria e CGIL-CISL-UIL, così tornando a praticare il sentiero tracciato dal Patto del 1993, che ha dato un decisivo contributo al risanamento e alla stabilizzazione dell'economia e della finanza pubblica italiana e, soprattutto, può ora favorire — anche grazie ad un'opera di revisione delle sue parti obsolete — l'impegno concertato delle istituzioni e delle parti sociali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo;

— fondare questo rilancio della concertazione sulle quattro priorità definite dal recente accordo Confindustria-sindacati (ricerca, formazione, infrastrutture e Sud) che altre parti sociali, nelle audizioni parlamentari sul DPEF, hanno mostrato di condividere;

— far assumere al Patto di stabilità interno un carattere permanente, concertando con le regioni e le autonomie locali

un insieme di obiettivi di indebitamento e debito coerenti col vincolo del Patto di stabilità e crescita europeo, al cui conseguimento i governi locali possano concorrere nel rispetto della loro autonomia, costituzionalmente garantita;

— prevedere un tasso di inflazione programmata più realistico rispetto alle tendenze in atto;

2 — favorire la creazione di un organismo di coordinamento della politica economica e fiscale tra i Paesi dell'Unione monetaria europea, che possa definire — in una sorta di DPEF europeo — gli indirizzi generali sulla base dei quali interloquire con la BCE e ai quali ispirare le politiche di bilancio dei singoli stati membri, senza ledere l'autonomia della Banca centrale e senza violare il principio di sussidiarietà;

— coordinare con gli altri Paesi dell'Unione europea le scelte di bilancio capaci di favorire, anche attraverso eventuali correzioni del Patto di stabilità e crescita, la concreta attuazione del Piano di azione europea per la crescita e del Piano di infrastrutture definito dalla Commissione Van Miert e di consentire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'occupazione nella « società della conoscenza » definiti dal vertice di Lisbona;

3 — varare un Piano straordinario di sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo, orientando a questa specifica finalità il sistema delle agevolazioni fiscali degli investimenti privati — anche promuovendo, attraverso le università e gli istituti pubblici di ricerca, iniziative coordinate di distretto industriale o di settore, che abbiano per protagoniste le piccole e medie imprese;

— per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, dare vita a « Centri di eccellenza », valorizzando l'università e gli enti di ricerca, di cui non c'è traccia nel DPEF: ENEA, ASI, CNR, INFN, INFN. I Centri di eccellenza devono coincidere con le aree specializzate dei distretti indu-

striali, rivestire priorità assoluta ed essere strutturati su alcune linee fondamentali:

a) massimizzare la formazione di competenze professionali e di risorse umane specializzate sia nei campi manageriali che in quelli scientifici, produttivi e tecnici, che mancano al sistema industriale italiano, al fine di conseguire un grado di complessità necessario alla competizione internazionale;

b) rafforzare la produttività brevettuale, anche contribuendo direttamente alle spese per brevetti (in cui l'Italia è agli ultimi posti nell'OCSE), favorendo i processi successivi destinati alla industrializzazione dei brevetti;

c) favorire la relazione tra ricerca e impresa attraverso sistemi di rapido trasferimento delle tecnologie e delle competenze alle imprese, abbattendo le barriere regolamentari e gli intralci burocratici esistenti negli enti di ricerca;

d) favorire la creazione di un ambiente finanziario favorevole all'investimento in aziende e attività di ricerca ad alta opportunità tecnologica, con forme di attenuazione del rischio degli investitori privati;

— compiere un primo passo nella direzione indicata dal recente accordo tra Confindustria e sindacati, attraverso la creazione di un articolato sistema di diretto sostegno all'attività di formazione superiore dei giovani «capaci e meritevoli», sia in Italia, sia all'estero, destinando a questo scopo almeno il 10 per cento aggiuntivo delle risorse oggi impiegate per il finanziamento delle attività delle sedi istituzionali di ricerca;

— prevedere un rafforzamento delle attività di formazione continua, anche attraverso la cooperazione tra pubblico e privato;

4 — accelerare la liberalizzazione del settore energetico; individuare i programmi, le risorse e gli adempimenti amministrativi necessari ad incrementare in tempi rapidi la quantità di nuova energia

che è necessario produrre, dando maggiore impulso all'uso efficiente dell'energia e delle fonti rinnovabili, in linea con quanto ci chiede l'Unione europea;

— prevedere la valorizzazione e il rafforzamento di tutti i consorzi di garanzia collettiva fidi e negoziare, in sede internazionale, un riconoscimento della garanzia mutualistica come strumento efficace per ridurre il rischio di credito; introdurre meccanismi fiscali di agevolazione per l'accorpamento delle piccole imprese e per l'accesso a servizi qualificati nei distretti produttivi;

— adottare iniziative normative volte a procedere ad una revisione generale della disciplina dell'acquisizione di beni e servizi, tale da definire, nel quadro di una rigorosa politica di controllo della spesa, un regime effettivamente concorrenziale che salvaguardi anche la possibilità delle piccole e medie imprese di partecipare alle gare relative;

— prevedere modalità di compensazione tra crediti per fornitura di beni e servizi a ciascun comparto della pubblica amministrazione e debiti per imposte e contributi obbligatori allo stesso dovuti da parte delle imprese;

— prevedere il rifinanziamento delle leggi, degli enti e delle società che sostengono l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

— avviare opportune iniziative per la tutela dei marchi italiani dalle falsificazioni e dalle imitazioni, e promuovere negoziati nelle sedi internazionali competenti per rendere simmetriche le scelte di apertura dei mercati e di abbandono dei dazi doganali;

— prevedere il rifinanziamento dell'Artigiancassa, e accelerare l'applicazione del regolamento relativo ai bandi riservati all'artigianato della legge n. 488 del 1992; garantire, per tale comparto, adeguate risorse per la formazione continua;

— prevedere per il commercio misure di sostegno al consumo ed il rifinanzia-

mento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

- reintegrare per il turismo le risorse del fondo di cofinanziamento previsto dalla legge n. 135 del 2001; uniformare le aliquote IVA, rendendo detraibile l'IVA per il turismo congressuale; promuovere adeguatamente il nostro prodotto turistico sui mercati internazionali; prevedere un'adeguata riforma dell'ENIT;

- sostenere i progetti innovativi dell'autonomia degli istituti scolastici e rifinanziare il piano di sviluppo delle nuove tecnologie didattiche, anche mediante un corretto utilizzo del Fondo per l'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997; sviluppare iniziative per il diritto allo studio; sostenere le istituzioni universitarie garantendo l'ampliamento dell'offerta formativa e per il consolidamento del sistema di valutazione; promuovere un programma straordinario per l'assunzione di 5.000 giovani ricercatori negli enti e nelle università nei prossimi cinque anni; assicurare piena convergenza tra ricerca pubblica e privata, garantendo adeguate risorse ai fondi FAR e FIT; applicare alle imprese la defiscalizzazione automatica dei progetti di ricerca e innovazione richiesti a università e enti;

- per le infrastrutture: prevedere un consistente incremento delle risorse per opere pubbliche, indicando in modo certo e puntuale gli impegni finanziari, in base ad una seria e corretta programmazione; concentrare e selezionare gli interventi in relazione a grandi priorità, quali il riequilibrio modale del sistema dei trasporti, l'ammodernamento delle reti idriche, la difesa del suolo, la mobilità nelle aree urbane, la sicurezza stradale, il recupero del *deficit* infrastrutturale che grava soprattutto sul Meridione;

- riavviare una politica industriale, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e della logistica, ed attuare il progetto « autostrade del mare » e i corridoi tirrenico e adriatico; in particolare per la flotta: riattivare misure di sostegno

permanenti al cabotaggio marittimo e per il settore dei traghetti, introducendo, come in altri paesi europei, una tassa forfettaria calcolata sulla base del tonnellaggio (*Tonnage tax*);

- avviare, per le città, un piano straordinario e permanente di interventi per la mobilità sostenibile e la sicurezza con consistenti risorse per sostenere il trasporto pubblico locale, incrementando l'ex fondo nazionale trasporti trasferito alle regioni, con fondi adeguati per l'investimento in metropolitane, mezzi di trasporto confortevoli, non inquinanti e veloci, con l'applicazione di nuove tecnologie ai sistemi di circolazione, di sosta e di informazione ai cittadini e di modelli innovativi di distribuzione delle merci nelle città;

- attivare gli opportuni strumenti di carattere fiscale al fine di incrementare i contributi pubblici disponibili per le imprese che gestiscano servizi di trasporto pubblico locale sulla base di procedure concorsuali e riconoscere, anche nel quadro di politiche di sostegno per la famiglia, la detraibilità sul piano fiscale degli abbonamenti al trasporto pubblico;

- stanziare risorse adeguate per le aree colpite da calamità naturale (terremoto nel Molise e in altre aree del Sud, eventi alluvionali nel Centro-Nord) nel corso del 2002-2003 e per il completamento della ricostruzione in Umbria e nelle Marche;

5 - nell'immediato, sostenere la crescita del PIL nel 2004 attraverso due misure « a presa diretta » sul sistema economico e produttivo, quali:

a) il ripristino, limitato alle sole aree dell'obiettivo 1, del credito d'imposta automatico per le assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato di lavoratori provenienti dalla disoccupazione e dall'area del lavoro temporaneo e « atipico »;

b) il ripristino della piena operatività delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (36 per cento IRPEF e 10

per cento IVA), riportando i massimali agevolabili al tetto iniziale (75.000 euro) e accorciando il periodo minimo per il recupero dell'agevolazione (cinque anni invece di dieci), così utilizzando a fini di interesse generale l'attenzione delle famiglie per la proprietà e la cura della casa e l'orientamento « al mattone » assunto in questi ultimi anni dalle scelte di impiego dei risparmi della famiglie stesse;

6 — procedere al recupero del ritardo infrastrutturale che penalizza il Mezzogiorno, a partire dalla rete idrica, cambiando le priorità per gli investimenti e dando priorità alla difesa del suolo;

— sostenere il livello dei salari più bassi attraverso interventi di parziale fiscalizzazione degli oneri;

— realizzare un fondo perequativo per riequilibrare le risorse delle autonomie del Mezzogiorno e garantire a tutti i cittadini italiani uguali diritti e garanzie sociali;

— rafforzare e riformare il sistema degli incentivi che aumentano la convenienza ad investire nel Sud; incentivi che devono avere due caratteristiche:

a) automatismo delle procedure;

b) selettività degli obiettivi, resa indispensabile sia dalla scarsità di risorse, sia dalla necessità di orientare la crescita verso l'innovazione di prodotto e di processo;

— creare, coniugando indicazioni comunitarie con indirizzi regionali e nazionali, strumenti finanziari innovativi (pubblico-privato) che consentano il finanziamento di investimenti attraverso il capitale sociale e non l'indebitamento;

7 — favorire lo sviluppo della coesione sociale, riconoscendo priorità alla riforma che crei un sistema universale di ammortizzatori sociali, anche al fine di sgravare il sistema previdenziale da compiti che non gli sono propri;

— utilizzare la straordinaria occasione costituita da tassi di interesse reali prossimi allo zero per accelerare il conferimento volontario degli accantonamenti del TFR ai fondi pensione integrativi (secondo pilastro), così da affrontare con una politica lungimirante il più rilevante problema aperto in campo previdenziale, cioè un tasso di sostituzione pensione/ultimo salario che — con la legge n. 335 del 1995 a regime — sarà molto più basso di quello attuale e da favorire la creazione di investitori istituzionali che possano aiutare una crescita stabile e duratura;

— utilizzare le risorse disponibili per misure di sostegno alla natalità e alla famiglia che siano eque anche perché socialmente selettive;

8 — garantire il rafforzamento del sistema sanitario pubblico affinché sappia garantire i livelli essenziali di assistenza, l'innovazione e la qualità delle prestazioni per i cittadini; in particolare:

a) avvicinare gradualmente le risorse del fondo sanitario, oggi al 5,8 per cento del PIL, alla media europea del 7 per cento, prevedendo anche la finalizzazione di una quota dell'incremento al potenziamento dei servizi al Sud;

b) assicurare risorse sufficienti per garantire i livelli essenziali di assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per i rinnovi contrattuali, e per i contratti di formazione-lavoro dei medici specializzandi; incrementare i trasferimenti finanziari alle regioni ed ai comuni per il rafforzamento della rete dei servizi sociali per anziani, disabili, tossicodipendenti e le diverse aree del disagio;

c) introdurre misure di sostegno alla famiglia per migliorare gli assegni di maternità, per armonizzare i tempi di lavoro con le responsabilità educative ed assistenziali, anche attraverso crediti d'imposta ed un programma nazionale di sviluppo di nidi e servizi per la fascia da zero a tre anni;

– istituire il Fondo per la non autosufficienza che attraverso le regioni garantisca alle famiglie le risorse per una adeguata tutela ed assistenza in casa o in strutture a carattere diurno o residenziale;

– programmare per i disabili:

a) un intervento sui trattamenti pensionistici, almeno parziale, tenendo conto che il Governo si era impegnato per il milione al mese;

b) misure per il cosiddetto «dopo di noi», per la tutela delle persone con grave disabilità, che restano prive del sostegno familiare;

c) l'estensione al coniuge ed al convivente dei permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, i tre giorni per l'assistenza al disabile e il superamento del limite dei cinque anni per il beneficio dei due anni di congedo retribuito dal lavoro;

9 – adottare interventi di fiscalità ambientale per coprire i costi sopportati dalla natura attraverso i meccanismi di mercato, favorendo nel contempo l'occupazione, grazie alla riduzione della tassazione sul lavoro e per contenere i consumi di energia, ridurre l'inquinamento, tutelare le risorse scarse e promuovere nuova imprenditorialità;

– riattivare la cosiddetta *Carbon Tax*, introdotta con l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, sospesa con il decreto-legge n. 356 del 2001;

– sostenere la promozione di nuova imprenditorialità, soprattutto con riferimento ad attività di manutenzione, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e naturalistico, in particolare rivolte:

a) al settore energetico, con l'obiettivo di stabilizzare le emissioni di anidride carbonica, in relazione al miglioramento di efficienza dei processi di combustione e di sviluppare risparmio energetico attraverso la cogenerazione, il teleriscaldamento, e il ricorso a fonti rinnovabili;

b) ai settori della conversione ecologica di produzioni e impianti inquinanti, dello sviluppo di tecnologia e di impianti per il controllo, per il recupero, per la depurazione, nonché per il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

c) nei settori agricolo e zootecnico, per garantire la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica mediante incentivi alla riconversione delle imprese intensive in produzioni ecocompatibili; la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico; la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea; incentivi alla diffusione dei prodotti biologici favorendo, in particolare, metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e quello produttivo al fine di aumentarne la diffusione.

**6-00084.** Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio.

La Camera,

al termine di un approfondito e argomentato dibattito parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007;

*ritenuto che:*

la discussione svolta abbia rappresentato un momento assai qualificato di confronto tra Governo e Parlamento, maggioranza e opposizioni sulla complessiva situazione economica nazionale e internazionale, sul quadro generale delle politiche in atto e dei loro effetti economico-finanziari.

risulta rafforzata l'importanza delle fasi preliminari di conoscenza e discus-

sione delle grandi linee della politica generale e della previa definizione di vincoli ed obiettivi ai fini di un processo decisionale aperto e trasparente in materia economico-finanziaria, come hanno convenuto i presidenti delle Commissioni bilancio dei paesi dell'OCSE riuniti a Roma nel giugno scorso;

tale discussione debba coinvolgere in modo aperto e trasparente l'insieme delle autonomie territoriali, come premessa indispensabile alla loro corresponsabilizzazione nel quadro del Patto di stabilità interno;

#### **Metodi e procedure per la decisione di bilancio:**

rilevato che la legge finanziaria resta uno strumento non soltanto utile ed efficace per l'azione di governo, ma anche indispensabile per una politica di bilancio che si prefigga obiettivi di cambiamento degli andamenti tendenziali a legislazione vigente, sia per il controllo delle grandezze finanziarie che per lo sviluppo;

considerato che la conservazione di questo strumento impone il ristabilimento di limiti e di regole espressamente previsti nella legge di contabilità generale dello Stato e nei regolamenti parlamentari, con il definitivo superamento di passaggi disordinati e confusi che si sono ripetuti negli anni e che alimentano un giudizio negativo nell'opinione pubblica;

tenuto conto dell'approfondimento in corso di svolgimento sia presso il Senato che presso la Camera allo scopo di ristabilire il rispetto dei limiti di contenuto e di razionalizzare il procedimento di esame della legge finanziaria, assicurando alla fase in Commissione margini più ampi per la definizione del testo e alla fase in Assemblea le condizioni per la massima evidenza delle diverse posizioni e per un confronto di alta qualità politica;

considerata altresì l'opportunità di garantire le massime condizioni di visibilità e di trasparenza al dibattito parla-

mentare sulla più importante legge dell'anno, anche attraverso forme di pubblicità e di effettivo accesso dei numerosi gruppi sociali interessati e del più vasto pubblico, grazie ad un utilizzo più intenso e qualificato dei mezzi di trasmissione delle sedute;

ritenuto che, prima della presentazione della prossima legge finanziaria, si possa utilmente verificare la possibilità di intese per introdurre soluzioni graduali, di carattere sperimentale, in ordine alle modalità di gestione della sessione di bilancio;

impegna il Governo

a) a presentare il disegno di legge finanziaria, articolato in parti corrispondenti alle finalità proprie, senza alcuna concessione ad interventi ordinamentali o di impatto limitato che non siano direttamente connessi e strumentali al perseguimento delle medesime finalità;

b) a concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici e di quelli finalizzati al sostegno dello sviluppo, nonché il complesso della disciplina relativa al concorso da parte degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita, allo scopo di valorizzare la sessione di bilancio come momento centrale per la definizione delle politiche economiche e finanziarie, in cui le diverse misure adottate possano essere correlate e ricondotte ad una logica unitaria e coerente di politica generale;

c) a concorrere ad una gestione più chiara e ordinata del processo di formazione in Parlamento della legge finanziaria, attraverso una più puntuale osservanza delle norme vigenti, in particolare con riferimento ai limiti di contenuto, ed attraverso un uso misurato della facoltà di presentare emendamenti, soprattutto nella fase in Assemblea, evitando comunque di proporre in questa sede argomenti non previamente discussi in Commissione;

d) a promuovere il compimento del lavoro istruttorio dell'Alta commissione per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che, in base alle previsioni dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2003, avrebbe dovuto concludersi entro il mese di marzo del 2003, e a sottoporre al più presto al Parlamento la relazione sul federalismo fiscale;

### **Obiettivi della politica di bilancio**

*considerato che:*

i fattori strutturali di incertezza dell'economia internazionale richiedono una politica economica più consapevole, più attiva e, quindi, più flessibile, mirata a cogliere le specifiche opportunità di sviluppo che si offrono alla economia di ciascun Paese;

la ricerca di nuovi spazi di intervento per la politica economica deve comunque esplicarsi nel rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita e degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, in modo da pervenire, entro la fine del periodo di programmazione, ad un saldo del conto delle amministrazioni pubbliche in avanzo;

in questa direzione il Governo e il Parlamento hanno già compiuto notevoli progressi adottando soluzioni originali ed innovative le quali, evitando di ricorrere a misure ampiamente sperimentate in passato, ma scarsamente efficaci a far fronte ad una situazione del tutto nuova:

— hanno consentito il pieno rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria;

— hanno avviato processi riformatori di carattere strutturale che, attraverso un percorso di attuazione articolato su un arco temporale pluriennale, permetteranno di conseguire una forte modernizzazione del Paese;

— hanno favorito l'adozione di forme evolute di partenariato tra pubblico e privato;

*considerato inoltre che:*

il semestre di Presidenza europea offre al Governo italiano l'opportunità per rilanciare, ad un livello più ampio di quello nazionale, le riforme per lo sviluppo, in modo da restituire rilievo prioritario e dare concreta attuazione agli obiettivi di competitività ed innovazione definiti dal Consiglio europeo di Lisbona;

*ritenuto infine che:*

occorre affiancare al complesso di regole e di procedure poste a presidio della stabilità linee di politica economica comuni che possano efficacemente promuovere la crescita, approfondendo la ricerca dei margini a disposizione per una applicazione ragionevole delle regole del Patto di stabilità, in relazione a tipologie di interventi che possano incrementare in modo permanente i tassi di sviluppo;

### **approva il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e**

impegna il Governo

#### **1) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere macroeconomico:**

a) a porre in essere gli interventi prospettati dal documento al fine di garantire un tasso di crescita del PIL reale almeno nell'ordine del 2 per cento già a partire dal 2004 e un progressivo innalzamento negli anni successivi fino a raggiungere i livelli di crescita potenziale;

b) a perseguire l'obiettivo di una ulteriore crescita del tasso di occupazione e di una contestuale riduzione del tasso di disoccupazione nei termini indicati dal documento, in modo tale che il tasso di occupazione, alla fine del periodo di pro-

grammazione, possa attestarsi su valori in linea con quelli fissati dal Consiglio europeo di Lisbona;

c) ad attivare tutte le iniziative per controllare le pressioni inflazionistiche, adottando a tal fine un tasso di inflazione programmata nella misura prospettata;

d) a promuovere l'attivazione delle modalità innovative per il finanziamento delle infrastrutture di interesse comunitario; a favorire le iniziative per il sostegno della competitività del sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, per la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, per l'armonizzazione delle discipline relative ai mercati finanziari; a concorrere alla definizione di criteri ispiratori della riforma delle politiche di coesione che, alla luce dell'allargamento dell'Unione europea, evitino la penalizzazione delle regioni del Mezzogiorno, proponendo l'assunzione, quale parametro di riferimento ai fini dell'accesso ai fondi strutturali per l'obiettivo 1, oltre al livello del PIL pro-capite, anche il tasso di disoccupazione;

## 2) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere finanziario:

a) a conseguire l'obiettivo di un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che, in conformità con gli impegni attualmente definiti nelle competenti sedi comunitarie, risulti pari all'1,8 per cento del PIL nel 2004, all'1,2 per cento nel 2005, allo 0,5 per cento nel 2006, pervenendo ad un avanzo pari allo 0,1 per cento del PIL nel 2007, fermo restando che gli interventi di riduzione della spesa corrente debbano essere assunti sulla base di una attenta verifica della loro sostenibilità sociale;

b) a perseguire un progressivo miglioramento dell'avanzo primario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento;

c) a stabilire il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2004, al netto delle regolazioni

contabili e debitorie, entro il valore di 69.700 milioni di euro e, per il 2005 e per il 2006, in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 64.000 milioni di euro per il 2005 e a 58.400 milioni di euro per il 2006;

d) a mantenere il fabbisogno di cassa del settore statale entro il limite di 46.200 milioni di euro per il 2004, 38.900 milioni di euro per il 2005, 34.800 milioni di euro per il 2006 e 30.800 milioni di euro per il 2007;

e) a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 104,2 per cento nel 2004, al 101,7 per cento nel 2005, al 99,4 per cento nel 2006 ed al 97,1 per cento nel 2007;

f) a valutare l'opportunità di integrare il Documento di programmazione economico-finanziaria prima della presentazione della legge finanziaria con una nota di aggiornamento che fornisca ulteriori elementi sul quadro degli andamenti tendenziali e sulle conseguenti politiche dell'entrata e della spesa;

## 3) Per quanto riguarda le linee strategiche da perseguire ai fini del potenziamento delle capacità di crescita del Paese e le modalità di intervento:

*considerato che:*

la necessità di un nuovo patto tra Governo e parti sociali sulla scorta di quello firmato nel 1993 trova fondamento nell'esigenza di evitare effetti sperequativi indesiderati in presenza delle attuali difficili condizioni economiche a livello internazionale;

il nuovo patto sociale deve tendere all'obiettivo di promuovere la competitività e lo sviluppo assicurando la coesione sociale e il rispetto degli obiettivi relativi ai saldi di finanza pubblica;

a tal fine assume particolare importanza l'obiettivo di preservare il carattere